



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25/01/2007

=====

ADDI' 25/01/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

|            |         |            |             |            |           |
|------------|---------|------------|-------------|------------|-----------|
| MARRAZZO   | Pietro  | Presidente | MANDARELLI  | Alessandra | Assessore |
|            |         | Vice       |             |            |           |
| POMPLI     | Massimo | Presidente | MICHIANGELI | Marco      | "         |
| ASTORRE    | Bruno   | Assessore  | NIERI       | Luigi      | "         |
| RATTAGLIA  | Augusto | "          | RANUCCI     | Raffaele   | "         |
| BRACHETTI  | Regino  | "          | RODANO      | Ciella     | "         |
| CIANI      | Fabio   | "          | TIBALDI     | Alessandra | "         |
| COSTA      | Silvia  | "          | VALENTINI   | Daniela    | "         |
| DE ANGELIS | Franco  | "          | ZARATTI     | Filiberto  | "         |
| DI STEFANO | Marco   | "          |             |            |           |

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPOLI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: COSTA - RODANO

DELIBERAZIONE N. 44

Oggetto:

L.R. 6/1996 "Individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali ed individuazione del Servizio Idrico Integrato in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36" - Ricorso n. 1064/2006 presso TAR Lazio Sezione Staccata di Latina, della Provincia di Latina contro Regione Lazio e nei confronti dei Comuni di Aprilia, Corchiano ed Amaseno - Ricorso n. 1066/2006 presso TAR Lazio Sezione Staccata di Latina, della Provincia di Latina contro Regione Lazio e nei confronti del Comune di Bassiano - Determinazioni.



44 25 GEN. 2007

OGGETTO: L.R. 6/1996 "Individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali ed individuazione del Servizio Idrico Integrato in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36" - Ricorso n. 1064/2006 presso TAR Lazio Sezione Staccata di Latina, della Provincia di Latina contro Regione Lazio e nei confronti dei Comuni di Aprilia, Cori ed Amaseno - Ricorso n. 1066/2006 presso TAR Lazio Sezione Staccata di Latina, della Provincia di Latina contro Regione Lazio e nei confronti del Comune di Bassiano - Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli,

VISTA la Legge 5 gennaio 1994, n. 36;

VISTA la Legge regionale n. 6/96;

VISTO il TUEL n. 26/2000;

VISTO il Decreto Ministeriale dei LL. PP. 1 agosto 1996;

VISTI i ricorsi di cui all'oggetto, depositati dalla ricorrente Provincia di Latina contro la Regione Lazio e nei confronti dei Comuni di Aprilia, Cori ed Amaseno e del Comune di Bassiano, e con notifica eseguita al Difensore Civico della Regione Lazio, al Garante Regionale del S.I.I. e ad Acqualatina S.p.a.;

CONSIDERATO che è stata inoltrata all'Avvocatura Generale dello Stato da parte del Dipartimento Istituzionale - Direzione Regionale Organizzazione e Personale - Area Avvocatura, con nota n. 140191 del 17/11/2006, la richiesta di assunzione della difesa e della rappresentanza dell'Amministrazione Regionale nei giudizi di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che è stato presentato un atto di intervento ad opponendum presso il TAR Lazio Sezione Staccata di Latina da parte di n. 8 cittadini intervenienti nel ricorso n. Rg. 1064/06, contro la Provincia di Latina - ricorrente - e nei confronti della Regione Lazio e dei Comuni di Cori, Amaseno ed Aprilia;

RILEVATO il fatto che la Provincia di Latina ha proposto ricorso per l'accertamento della illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza avanzata dalla ricorrente alla Regione Lazio per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla Legge regionale n. 6/96 a seguito della mancata approvazione della Convenzione di gestione del S.I.I. da parte di alcuni Comuni, tra i quali quello di Aprilia, per il conseguente annullamento dell'illegittimo silenzio, per la declaratoria dell'obbligo della Regione a provvedere, per l'accertamento, ai sensi dell'art. 2, comma 5, legge n. 241/90, della fondatezza dell'istanza avanzata dalla ricorrente Amministrazione e per la conseguente nomina di un commissario ad acta.

CONSIDERATO che questa Amministrazione non ritiene di dover esercitare gli invocati poteri sostitutivi in quanto ricorrono le sottoelencate motivazioni a supporto, come si evince dalla L.R. 6/96, art. 4 commi 2 e 3, art. 6 comma 3 bis e 3 ter, artt. 8, 9, 10 e 11, art. 8 dell'allegato al D.M. LL. PP. 1 agosto 1996, artt. 17, 19 e 20 della Convenzione di Cooperazione:

- la Convenzione di gestione deve essere necessariamente approvata dai Consigli degli Enti locali convenzionati, tanto da essere previsti i poteri sostitutivi della Regione in caso di mancata approvazione nei termini stabiliti, come devono essere approvati gli altri atti che sono indicati come facenti parte della Convenzione, ovvero ad essa collegati, non essendo sufficiente che la Convenzione stessa sia stata approvata dal competente organo dell'A.T.O. costituito dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti.





44 25 GEN. 2007 lu

L'obbligo di approvazione da parte dei Consigli comunali (manifestato dall'art. 17 della Convenzione di cooperazione con l'espressione "s'impegnano ad approvare") va, pertanto, ritenuto esistente esclusivamente nel caso in cui sussista piena corrispondenza e conformità alla Convenzione tipo e alle norme appena richiamate;

La Convenzione di Gestione approvata dall'Autorità d'Ambito dell'A.T.O. 4 con Delibera n. 1 del 09/04/2002 non è assolutamente in linea con la Convenzione-tipo adottata dalla Regione Lazio in quanto se ne discosta con l'introduzione di ben n. 4 nuovi articoli (il n. 17bis, 18bis, 30bis e 30ter) oltre a modificarne sostanzialmente altri 3 (il n. 12, 30 e 34);

L'attribuzione di tale competenza ai Consigli è, tuttavia, limitata dalla previsione dei poteri sostitutivi della Regione, da esercitarsi solo nel caso in cui il consiglio comunale non abbia approvato la Convenzione pur essendo la stessa pienamente conforme alla convenzione-tipo e nel rispetto della cogente normativa;

CONSIDERATO altresì come il sopra citato art. 17 bis, introdotto successivamente tra le parti all'interno della Convenzione di Gestione, non sia in linea con le previsioni della legislazione nazionale e regionale in quanto un piano economico finanziario, che attraverso la tariffa sia capace di sopportare i costi della completa gestione, deve essere in grado di garantire il Gestore circa il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione (Legge 36/94 art.11 comma 2 lettera b).

RILEVATO quindi come il legislatore nazionale ha introdotto per il legislatore regionale la previsione di un contratto-tipo per l'affidamento del servizio idrico, nel quale sia imposto al gestore, che è il diretto responsabile della gestione oggetto di affidamento, di raggiungere l'equilibrio di gestione, come è previsto nel Piano, senza quindi dover prevedere delle clausole di salvaguardia così come sono state arbitrariamente introdotte con il citato art. 17 bis.

CONSIDERATO inoltre come i ricorsi presentati di cui all'oggetto siano da ritenersi inammissibili in quanto, l'invocato ricorso dei poteri sostitutivi regionali, sia del tutto inutile poichè nel frattempo l'A.T.O. 4 di Latina, con Deliberazione n. 6 del 14/07/2006, ha approvato un nuovo Piano d'ambito e con esso una nuova Convenzione di gestione, con gli allegati e il relativo Disciplinare Tecnico.

RITENUTO quindi non sussistere alcun obbligo normativo circa l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione in quanto la mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale dei Comuni di Aprilia, Amaseno e Cori, e nella fattispecie il Consiglio comunale di Aprilia si è espresso formalmente per la non approvazione della Convenzione di Gestione, scaturisce dalla mancata conformità della Convenzione stessa alla normativa vigente, non sussistendo l'obbligo per i consigli comunali di approvare la medesima Convenzione di gestione e di conseguenza legittimamente la Regione non ha esercitato i poteri sostitutivi, né potrebbero essere gli stessi esercitabili dal richiesto commissario ad acta; non sussistendo nella fattispecie portata sub iudice l'obbligo di approvazione da parte del consiglio comunale di Aprilia, stante la sussistenza delle suddette difformità e non corrispondenze.

Il presente provvedimento non è soggetto alla concertazione con le parti sociali  
all'unanimità

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte sostanziale del presente atto, di non esercitare i poteri sostitutivi previsti dall'art. 6 comma 3 bis della L.R. 22 gennaio 1996, n. 6

Avverso il presente atto è ammesso ricorso presso il TAR Lazio nei tempi previsti dalla Legge.

IL PRESIDENTE: F. Lo Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F. De Domenico Antonio CUZUPEI

23 GEN 2007

